

Decreto Rilancio

Contributo a fondo perduto

Illustrato
dall'Agenzia delle Entrate



Contributo a fondo perduto (Art. 25)

Beneficio

**Contributo a fondo perduto
al fine di sostenere i
soggetti colpiti
dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19"**

Destinatari

Soggetti titolari di partita IVA
che:

- esercitano attività d'impresa
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario.

Erogazione

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'IBAN intestato al richiedente.

Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.

Requisiti

PRIMO REQUISITO

I ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell'anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019.

SECONDO REQUISITO

Uno tra i seguenti:

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Determinazione contributo spettante

Calcolo

La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:

- 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 euro
- 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Casi particolari di calcolo

1. Soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio:
 - se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi aprile 2019 è negativa → differenza moltiplicata per la percentuale
 - se la predetta differenza è pari a zero o positiva → contributo minimo.
2. Soggetti con inizio attività da maggio 2019 → contributo minimo.

Esclusione da tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso:

- dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap
- dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Presentazione istanze

Contenuto dell'istanza

- L'istanza deve contenere:
- Il CF del richiedente e dell'eventuale rappresentante
 - Il CF dell'eventuale intermediario che la presenta
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
 - nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l'autocertificazione di regolarità antimafia
 - l'IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.

Delega agli intermediari

- Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, d.P.R. n. 322/98 (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
 - Sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi)
 - dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

Periodo e modalità di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l'attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).

L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale.

Antimafia

Autocertificazione

Nel caso di importo del contributo richiesto superiore a 150.000 euro, il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando alternativamente:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della legge 190/2012
- che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

Controlli

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, indipendentemente dagli importi, sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Sia per i contributi di importo inferiore che per quelli di importo superiore a 150.000 euro, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Le ricevute

Elaborazione delle istanze

Per ogni istanza elaborata, vengono messe a disposizione due ricevute:

- 1° ricevuta, che attesta solo la «presa in carico» dell'istanza
- 2° ricevuta, che attesta l' «accoglimento» e il mandato di pagamento del contributo.

Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza sostitutiva e di rinuncia

È possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se:

- nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento
- i precedenti invii sono stati scartati.

È possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020.

Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (art. 31 e seguenti del DPR 600/73).

Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all'art. 13 comma 5 del DLgs 471/1997
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all'art. 316-ter del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:

- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all'art. 322-ter del Codice Penale.